Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 26 gennaio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1964, n. **1521**.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302: assegnazione di un posto di professore di ruolo alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova per l'insegnamento di « Progetto di macchine », anzichè per l'insegnamento di « Elettronica applicata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, e successive modificazioni, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1961-62, i centoventi nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno accademico medesimo, con la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Visto il verbale dell'adunanza del 14 novembre 1964 della Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, nella quale la Facoltà stessa ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, per l'insegnamento di « Elettronica applicata » venga trasferito all'insegnamento di « Progetto di macchine »;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di ingegneria;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il precitato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova per l'insegnamento di « Elettronica applicata » viene destinato alla Facoltà stessa per l'insegnamento di « Progetto di macchine ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1964, n. **1522**.

Prelevamento della somma di L. 16.100.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste della cessata Azienda monopolio banane gestita dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Visto l'art. 2 dell'ordinamento amministrativo-contabile della Azienda monopolio banane, approvato con regio decreto 18 giugno 1936, n. 1508;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 986, che sopprime la Azienda monopolio banane ed attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'esercizio dei servizi della predetta Azienda fino a non oltre il 31 dicembre 1964;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 giugno 1964, n. 444, che approva, unitamente allo stato di previsione del Ministero delle finanze, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato — appendice n. 1 — e dell'Azienda monopolio banane — appendice n. 2 — per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro n. 168466 del 31 ottobre 1964, con il quale, in applicazione dello art. 6 della citata legge del 9 ottobre 1964, n. 986, è stato disposto l'inserimento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della soppressa Azienda monopolio banane in quelli rispettivi dell'Amministrazione monopoli di Stato;

Considerato che nel conto corrente speciale istituito presso la Tesoreria centrale per le spese impreviste dell'Azienda monopolio banane, gestito per effetto della citata legge 9 ottobre 1964, n. 986, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esiste la necessaria disponibilità;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal conto corrente speciale per il fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Tesoro dello Stato ed intestato all'Azienda monopolio banane, gestito dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è autorizzato il prelevamento della somma di lire 16.100.000 da versarsi all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — Gestione A.M.B. — con imputazione al capitolo 29 dello stato di previsione dell'entrata « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964 e da iscriversi alla competenza dei seguenti capitoli di spesa dello stesso bilancio ed esercizio:

Cap. 64 — « Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo, ecc. »	L.	15.000.000
Cap. 65 — « Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. »	»	1.100.000
TOTALE . . .	L.	16.100.000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 51. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1964, n. **1523**.

Autorizzazione per il prelevamento di L. 3.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 3.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo* 1° *luglio*-31 *dicembre* 1964.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le concerne l'assegnazione di lire 3 milioni al capitolo n. 105 « Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per esigenze di carattere indilazionabile dei servizi della Corte dei conti.

Alla integrazione predetta, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 28 giugno 1964, n. 444;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 417 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, è autorizzato il prelevamento di lire 3.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 105 — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale — del medesimo stato di previsione per il detto periodo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1964

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 1524.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Ugo ed Olga Levi - Centro di cultura musicale superiore », con sede in Venezia.

N. 1524. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Ugo ed Olga Levi - Centro di cultura musicale superiore », con sede in Venezia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio successivo, registro n. 6 Finanze, foglio n. 106, con il quale il dott. Giovanni Locatelli venne nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 234, con il quale lo stesso dott. Giovanni Locatelli venne collocato, fra gli altri, nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica di agente di cambio;

Vista la dichiarazione in data 18 maggio 1964, con la quale il predetto dott. Giovanni Locatelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 18 maggio 1964, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Giovanni Locatelli dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1965
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 239. — VENTURA SIGNORETTI

(404)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1964.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Sagittario ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 (e successive modificazioni), sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 7 novembre 1935, n. 2571 (pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1936), col quale la torpediniera « Sagittario » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato di detta unità, e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 2981 datato 27 ottobre 1964 del Consiglio superiore delle forze armate (sezione Marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La nave « Sagittario » viene radiata, con decorrenza 1° ottobre 1964, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1964
Registro n. 61 Difesa-Marina, foglio n. 29

(220)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1964.

Consolidamento dell'abitato di Falconara Albanese (Cosenza) ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Falconara Albanese, minacciato da movimento franoso;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 159 in data 26 febbraio 1964;

Decreta:

L'abitato di Falconara Albanese, in provincia di Cosenza, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964
Registro n. 55 Lavori pubblici, foglio n. 121

(272)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1964.

Istituzione in Pordenone di un Provveditorato circondariale agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, concernente l'istituzione, nell'ambito della provincia di Udine, del circondario di Pordenone con capoluogo nella stessa Pordenone;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Pordenone un Provveditorato circondariale agli studi, cui sono demandate, relativamente al territorio compreso nel circondario, tutte le competenze in atto esercitate dal Provveditorato agli studi di Udine.

All'Ufficio scolastico circondariale di Pordenone è preposto un provveditore agli studi di 1ª o 2ª classe, che eserciterà, nell'ambito del circondario, tutte le attribuzioni, proprie e derivate, dei provveditori agli studi preposti agli Uffici scolastici provinciali.

Art. 2.

Presso la competente Sezione di tesoreria circondariale, è aperta una contabilità speciale, intestata al provveditore agli studi preposto all'Ufficio scolastico circondariale di Pordenone e ordinata nei limiti e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 3.

Il provveditore agli studi preposto all'Ufficio scolastico circondariale di Pordenone è incaricato di promuovere, nel termine stabilito dall'articolo seguente, i provvedimenti occorrenti per l'istituzione del Consiglio circondariale scolastico, del Consiglio circondariale di disciplina e della Commissione circondariale per l'edilizia scolastica.

Art. 4.

Il Provveditorato circondariale agli studi di Pordenone e gli organi di cui all'articolo precedente entreranno in funzione non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e comunque non prima del 1° marzo 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Registro n. 379, foglio n. 82

(478)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1964.

Determinazione, per l'anno 1965, dei prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visti i decreti ministeriali 7 gennaio 1943, 7 febbraio 1945, 30 giugno 1945, 30 aprile 1946, 12 luglio 1949, 10 luglio 1952 e 18 novembre 1963, con i quali furono apportate modifiche, tra l'altro, ai prezzi di abbonamento e di vendita del suddetto Foglio;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente tali prezzi in dipendenza degli aumenti dei costi di produzione;

Sulla proposta del provveditore generale dello Stato;

Decreta:

I prezzi di abbonamento al Foglio annunzi legali della provincia di Roma e il prezzo di vendita di ciascun fascicolo, a decorrere dal 1° gennaio 1965, sono fissati come appresso:

abbonamento annuo	L. 5.500
abbonamento semestrale	» 3.000
abbonamento trimestrale	» 1.800
fascicolo separato	» 80

Il prezzo delle inserzioni è di L. 250 per ogni linea o frazione di linea di scrittura o di cifre del testo originale.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 69. — VENTURA SIGNORETTI

(236)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1964.

Autorizzazione al comune di Solopaca a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 5 settembre 1962, del comune di Solopaca;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Benevento approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 35.650.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Solopaca un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Vista la nota 13 dicembre 1963, n. 160148 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Ferrigni Ferdinando, il comune di Solopaca è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 35.000.000 (trentacinquemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Solopaca un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di lire 3.390.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 35.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dal 1° luglio 1964 e con pagamento al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Solopaca, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 261. — GALLUCCI

(218)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1964.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1964 (registro n. 18, foglio n. 73);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 20 ottobre 1964;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di lingotti di acciaio comune fino al carbonio e speciale, per la fabbricazione di blumi, billette, bramme, bidoni, ecc., laminati a caldo, di acciaio comune, fino al carbonio e legati.

La quantità minima di merce per l'ammissione alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente fissati in kg. 500 e mesi sei.

Art. 2.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di metalli preziosi (oro, argento, platino e metalli del gruppo del platino), anche in cascami e rottami, per essere trasformati, a mezzo trattamenti chimici, in metalli preziosi allo stato colloidale, in sali o altri composti inorganici od organici, a costituzione chimica definita o non, in preparazioni a base di metalli preziosi.

Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti è fissato in mesi sei.

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 2 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 19 giugno 1964.

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acetone, basi piridiche, nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, piridina pura, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 novembre 1964.	14 novembre 1964	13 maggio 1965
2. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi domestici e agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 novembre 1964).	14 novembre 1964	13 maggio 1965
3. Cellophane tipo Zenith, in fogli e in nastri, anche avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 novembre 1964.	15 novembre 1964	14 maggio 1965
4. Datteri freschi o secchi, per essere sottoposti a disinfezione e/o maturazione artificiale, lavorazione e imbpacco (con validità fino al 21 novembre 1964).	22 novembre 1964	21 maggio 1965
5. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 novembre 1964).	10 novembre 1964	9 maggio 1965
6. Glicerina nitrabile e monoglicole etilenico puro per nitrazione, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 novembre 1964).	18 novembre 1964	17 maggio 1965
7. Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 novembre 1964).	18 novembre 1964	17 maggio 1965
8. Materiali metallici e non metallici, anche in pezzi finiti, da utilizzare nelle costruzioni di aerodine e loro parti (con validità fino al 6 novembre 1964).	7 novembre 1964	6 maggio 1965
9. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P e S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 novembre 1964).	18 novembre 1964	17 maggio 1965
10. Matrici di film, dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 novembre 1964).	18 novembre 1964	17 maggio 1965
11. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 novembre 1964).	3 novembre 1964	2 maggio 1965

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
12. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o «chassis» (con validità fino al 2 novembre 1964).	3 novembre 1964	2 maggio 1965
13. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi e controtipi di film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 2 novembre 1964).	3 novembre 1964	2 maggio 1965
14. Olio di anilina, carbone attivo e dicloroetano, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 novembre 1964).	22 novembre 1964	21 maggio 1965
15. Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 20°C superiore a 2 Engler, con viscosità a 50° non inferiore a 1,6 Engler oppure con viscosità a 100° non inferiore a 1 Engler, per la fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 27 novembre 1964).	28 novembre 1964	27 maggio 1965
16. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (questi ultimi per confezioni di peso non superiori a kg. 50) (con validità fino al 14 novembre 1964).	15 novembre 1964	14 maggio 1965
17. Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 novembre 1964).	14 novembre 1964	13 maggio 1965
18. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di calzature, nonchè di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria in genere (con validità fino al 14 novembre 1964).	15 novembre 1964	14 maggio 1965
19. Pesci preparati o conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 novembre 1964).	15 novembre 1964	14 maggio 1965
20. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 novembre 1964).	4 novembre 1964	3 maggio 1965
21. Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 novembre 1964).	10 novembre 1964	9 maggio 1965

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1964
Registro n. 38 Finanze, foglio n. 73. — BAJOCCHI

(134)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Ferrara presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Bonetti dott. Ivan, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Bertesina dott. Livio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Dalla Torre dott. ing. Marino, rappresentante del Genio civile;

Poltronieri rag. Vittorino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Melloni dott. Tonino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Grandi Achille, Graziani Armando, Pancaldi Giorgio, Malusardi Valeria, Baraldi Sauro, Albonetti Giancarlo e Modonesi Arnaldo, rappresentanti dei lavoratori;

Travasoni cav. Giuseppe, Capatti rag. Alberto, Araneo dott. Andrea e Santini comm. rag. Gaetano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sabbioni geom. Davide, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(93)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Como e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Como presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, tuzione della Commissione provinciale per il collocasta dai signori:

Presidente:

Bonanni dott. Aristide, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Buti dott. Fernando, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Brutti ing. Antonio, rappresentante del Genio civile;

Taroni per. agr. Icaro, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Cetti dott. Giorgio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Alquati rag. Silvio, Carpani dott. Renato, Cazzaniga Pino, Noseda rag. Antonio, Ferrari Marte, Riva Giovanni e Rossetti Aldo, rappresentanti dei lavoratori;

Bellan dott. Pier Gaetano, Dall'Olio dott. Bruno, Martinetto Aldo e Verga rag. Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Vaghi cav. Bruno, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(94)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1964.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Mantova e Rovigo con la denominazione di Strada statale n. 482 « Alto Polesana ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 161 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 10 « Padana inferiore » presso Mantova-Ostiglia-Melara-Castelmassa-Zolo-Badia Polesine, della lunghezza di km. 70 + 660;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: innesto Strada statale n. 10 « Padana inferiore » presso Mantova-Ostiglia-Melara-Castelmassa-Zolo-Badia Polesine della lunghezza di km. 70+660, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 482 « Alto Polesana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964
Registro n. 55 Lavori pubblici, foglio n. 189

(215)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1964.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Potenza e Cosenza con la denominazione di Strada statale n. 481 « della Valle del Ferro ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 396 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 92 « dell'Appennino meridionale » presso Neopoli-Cersosimo-Oriolo-Amendolara-innesto Strada statale n. 106 « Jonica » presso lo scalo di Amendolara della lunghezza di km. 50+778:

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 92 « dell'Appennino meridionale » presso Neopoli-Cersosimo-Oriolo-Amendolara-innesto Strada statale n. 106 « Jonica » presso lo scalo di Amendolara della lunghezza di km. 50+778, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 481 « della Valle del Ferro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964
Registro n. 55 Lavori pubblici, foglio n. 188

(214)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1964.

Sostituzione di un componente la Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio successivo, con il quale venne costituita la Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti per il quinquennio 16 luglio 1960-16 luglio 1965;

Letta la nota del 6 novembre 1964, n. 18420, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale relativa alla designazione del dott. Alessandro Strazza, quale rappresentante in seno alla suddetta Commissione delle categorie dei professionisti, in sostituzione dell'avvocato Guido Pighetti, deceduto;

Decreta:

Il dott. Alessandro Strazza è nominato componente della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti per il quinquennio 16 luglio 1960-16 luglio 1965 in sostituzione dell'avv. Guido Pighetti.

Roma, addì 7 dicembre 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1965
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 195. — GALLUCCI

(233)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1964.

Conferma del presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, con il quale è stata riconosciuta giuridicamente la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 11 del vigente statuto nel testo modificato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223, e decreto presidenziale 29 luglio 1949, n. 652;

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, con la quale la Cassa predetta assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1961, concernente la nomina dell'avv. Michele Pandolfo a presidente della Cassa di cui trattasi;

Considerato che è scaduto il triennio di durata in carica del presidente medesimo;

Decreta:

L'avv. Michele Pandolfo è nominato presidente dello Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(212)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1964.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Borgosesia (Vercelli).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 92 in data 23 novembre 1964 — approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Vercelli con provvedimento n. 49206/1-16-34/1/Divisione 4ª, nella seduta del 2 dicembre 1964 — con la quale il Consiglio comunale di Borgosesia (Vercelli) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Borgosesia (Vercelli) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Borgosesia (Vercelli).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Vercelli con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Vercelli o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 23 dicembre 1964

Il Ministro: Medici

(216)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1964.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Canosio (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 35 in data 23 giugno 1964 — di cui la Prefettura di Cuneo ha preso atto il 20 novembre 1964, al n. 52003/7 - C/4/Divisione IV — con la quale il Consiglio comunale di Canosio (Cuneo) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Canosio (Cuneo) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Canosio (Cuneo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cuneo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Cuneo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 28 dicembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(217)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1965

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle retribuzioni in natura in provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali della provincia di Aosta è determinato come segue:

vitto (ragguagliato a trentesimi): L. 12.000 mensili;

alloggio (ragguagliato a trentesimi): L. 1.500 mensili;

con decorrenza dal 1° maggio 1963.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(270)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1098 del 19 gennaio 1965
Tariffe telefoniche settoriali e interurbane

Con circolare n. 1098 del 19 gennaio 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

TARIFFE TELEFONICHE SETTORIALI E INTERURBANE

In relazione e a modifica del provvedimento n. 1069 del 14 aprile 1964, si dispone quanto segue:

1) La tariffa per le comunicazioni che si svolgono tra reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita, per ogni unità di 3 minuti, nella misura unica di L. 30;

2) Per le comunicazioni che si svolgono sulle linee interurbane, ai fini della determinazione delle distanze tariffarie, viene adottato il criterio della misurazione in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra distretti i cui centri distino oltre 100 km., purchè tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori ai 60 chilometri;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni;

3) La tariffa per le comunicazioni che si svolgono sulle linee interurbane tramite operatrice è stabilita, per ogni unità di 3 minuti, nella seguente misura:

comunicazioni interurbane:

sino a 15 km.	L. 75
da oltre 15 km. sino a 30 km.	» 130
» » 30 » » » 60 »	» 195
» » 60 » » » 130 »	» 265
» » 130 » » » 250 »	» 350
oltre 250 km.	» 420

Le predette tariffe comprendono il compenso unitario fisso di L. 20, il quale è dovuto anche per ogni unità di conversazione internazionale, come pure la soprattassa stabilita in L. 20.

4) La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale o interurbana, effettuata in teleselezione da abbonato con sistema di conteggio per unità di 3 minuti, è applicata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente del numero di impulsi occorrente per formare la tariffa stabilita nei punti 1) e 3), e precisamente:

	N.ro impulsi per ogni unità di 3'
a) comunicazioni settoriali	2
b) comunicazioni interurbane:	
sino a 15 km.	5
da oltre 15 km. sino a 30 km.	9
» » 30 » » » 60 »	13
» » 60 » » » 130 »	18
» » 130 » » » 250 »	23
oltre 250 km.	28

5) La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale o interurbana, effettuata in teleselezione da abbonato con il sistema del conteggio ritmico, è applicata mediante l'invio al conta-

tore dell'abbonato richiedente di impulsi singoli, distanziati fra loro di un intervallo di tempo calcolato con la seguente formula:

$$\text{durata (in sec.)} = \frac{140'' \times \text{valore dell'impulso}}{\text{tariffa unitaria della conversaz. con prenot.}}$$

con opportuna rettifica, ove occorra, in modo che essa sia espressa da un numero corrispondente, o il più vicino, al prodotto o al semiprodotto dei numeri primi: 2, 3, 5, 7.

Agli impulsi così risultanti si aggiungono i seguenti alla risposta dell'abbonato chiamato:

	N.ro impulsi
	—
per ogni comunicazione settoriale	1
per ogni comunicazione interurbana sino a 15 km.	1
per ogni comunicazione interurbana da oltre 15 km. sino a 30 km.	2
per ogni comunicazione interurbana da oltre 30 km. sino a 60 km.	3
per ogni comunicazione interurbana oltre 60 km.	4

Il valore corrispondente a ciascun impulso è quello stabilito per le comunicazioni urbane di supero (L. 15).

E' data facoltà all'utente di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione da abbonato.

In relazione a quanto sopra, per le comunicazioni teleselettive a tariffa ciclica, i ritmi di conteggio in secondi vengono così stabiliti:

	Ritmi di conteggio in secondi
	—
a) comunicazioni settoriali	70,0
b) comunicazioni interurbane:	
sino a 15 km.	28,0
da oltre 15 km. sino a 30 km.	16,0
» » 30 » » » 60 »	10,5
» » 60 » » » 130 »	8,0
» » 130 » » » 250 »	6,0
oltre 250 km.	5,0

6) Le riduzioni di tariffa concernenti le comunicazioni interurbane per le ore notturne (dalle ore 23 alle ore 7) e per i giorni festivi (dalle ore 0 alle ore 24), di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 938 ed al regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, sono così fissate:

a) comunicazioni stabilite con l'intervento del personale di commutazione (tramite operatrice):

sino a 15 km.	L. 45
da oltre 15 km. sino a 30 km.	» 75
» » 30 » » » 60 »	» 110
» » 60 » » » 130 »	» 145
» » 130 » » » 250 »	» 185
oltre 250 km.	» 220

b) comunicazioni effettuate in teleselezione da abbonato con sistema di conteggio per unità di 3':

	N.ro impulsi per ogni unità di 3'
	—
sino a 15 km.	3
da oltre 15 km. sino a 30 km.	5
» » 30 » » » 60 »	7
» » 60 » » » 130 »	10
» » 130 » » » 250 »	12
oltre 250 km.	15

c) comunicazioni teleselettive a tariffa ciclica:

	N.ro impulsi alla risposta	Ritmo di conteggio in secondi
	—	—
sino a 15 km.	1	56,0
da oltre 15 km. sino a 30 km.	2	32,0
» » 30 » » » 60 »	3	21,0
» » 60 » » » 130 »	4	16,0
» » 130 » » » 250 »	4	12,0
oltre 250 km.	4	10,0

7) La tassa per gli avvisi e preavvisi e per le comunicazioni extraurbane rinunciate entro un'ora dalla richiesta è fissata in misura pari ad 1/3 della corrispondente tariffa prevista dai precedenti punti 1) e 3).

La tassa per le comunicazioni interurbane richieste tramite operatrice e non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto, è stabilita in misura pari ad 1/3 della tariffa che si sarebbe dovuta applicare alla prima unità della comunicazione.

8) Le comunicazioni interurbane, richieste tramite operatrice con la qualifica di « urgenti » sono soggette ad una tariffa pari al doppio della tariffa ordinaria al netto della soprattassa più la soprattassa;

9) Per le comunicazioni in partenza da posto telefonico pubblico o da apparecchi a prepagamento impegnanti linee settoriali od interurbane, oltre alla relativa tariffa extraurbana, è dovuta per ogni comunicazione la somma di L. 45. Per comunicazioni settoriali scambiate tra apparecchi a disposizione del pubblico, la tariffa di L. 45 si applica una sola volta;

10) Gli abbonati collegati ad una centrale equipaggiata per la documentazione del traffico interurbano, che viene fornita mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 15 per ogni comunicazione documentata;

11) La regolamentazione tariffaria stabilita nei punti precedenti entra in vigore a partire dalle ore 24 del 30 aprile 1965 per quanto riguarda il traffico tramite operatrice ed il compenso di L. 15 per la documentazione del traffico interurbano.

L'applicazione sarà graduale, invece, a partire dalla predetta data, per quanto riguarda il traffico teleselettivo, in relazione ai tempi tecnici occorrenti per eseguire le modifiche dei dispositivi di conteggio presso le centrali automatiche, che saranno controllati dall'Azienda di Stato per assicurare la estensione della nuova regolamentazione all'intero traffico entro il 30 giugno 1965.

Roma, addì 19 gennaio 1965

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: MEDICI

(459)

Circolare n. 1101 del 19 gennaio 1965. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: Integrazioni nel settore della distribuzione - Acconto per il 1964.

Con circolare n. 1101 del 19 gennaio 1965 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: integrazioni nel settore della distribuzione - Acconto per il 1964.

A seguito della domanda presentata dall'Azienda elettrica municipalizzata di Macerata, in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961 ed al provvedimento n. 1000 del 25 maggio 1962, allo scopo di ottenere le integrazioni per l'energia venduta nel settore di massa e nel settore della illuminazione privata, previste ai punti 1) e 2) del paragrafo *B*) del Cap. I dello stesso provvedimento n. 962, il Comitato interministeriale dei prezzi, accertate le condizioni stabilite dai citati provvedimenti, ha disposto, per la suddetta Azienda la corresponsione di acconti bimestrali per il 1964 a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche per ogni kWh venduto nel settore dell'illuminazione privata nella misura di L. 6 al kWh.

Roma, addì 19 gennaio 1965

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: MEDICI

(460)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1965, il comune di Teana (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.363.187, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(251)

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, la provincia di Gorizia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 430.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(341)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Bologna, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(342)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Firenze, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.835.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(343)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Bonea (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.498.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(344)

Autorizzazione al comune di Reino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Reino (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(345)

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Pozzilli (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.892.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(346)

Autorizzazione al comune di Castelvolturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Castelvolturno (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(347)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Casalincontrada (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.180.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(348)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.069.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(349)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Grisolia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.806.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(350)

Autorizzazione al comune di Forio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Forio (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.916.814, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(351)

Autorizzazione al comune di Mariglianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Mariglianella (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 236.099, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(352)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1965, il comune di San Basile (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.780.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(252)

Autorizzazione al comune di Letino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1965, il comune di Letino (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(253)

Autorizzazione al comune di San Sosti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1965, il comune di San Sosti (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(254)

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1965, il comune di Craco (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(255)

Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Teana (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.363.187, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(353)

Autorizzazione al comune di Arsita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Arsita (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.894.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(354)

Autorizzazione al comune di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1965, il comune di Seravezza (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(355)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 25 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,81	624,8550	624,83	624,815	624,82	624,83	624,80	624,82	624,82
$ Can.	582,13	582,05	582,10	581,95	581 —	582,10	582 —	582,10	582,10	582,20
Fr. Sv.	144,61	144,57	144,5350	144,56	144,55	144,59	144,5675	144,60	144,59	144,55
Kr D.	90,31	90,325	90,35	90,335	90,30	90,30	90,33	90,32	90,30	90,30
Kr. N.	87,32	87,35	87,35	87,345	87,32	87,33	87,35	87,35	87,33	87,31
Kr. Sv.	121,66	121,62	121,65	121,61	121,60	121,65	121,615	121,65	121,65	121,65
Fol.	173,92	173,89	173,90	173,915	173,90	173,92	173,91	173,90	173,92	173,90
Fr. B.	12,59	12,59	12,5940	12,5915	12,5925	12,59	12,5917	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,52	127,50	127,50	127,51	127,50	127,51	127,505	127,50	127,51	127,51
Lst.	1743,61	1744,45	1744,60	1744,55	1744,25	1743,85	1744,60	1743,90	1743,85	1744,50
Dm. occ.	157,07	157 —	157,02	157,01	156,99	157,06	157,023	157,05	157,06	157,03
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,185	24,15	24,18	24,181	24,19	24,18	24,18
Escudo Port.	21,75	21,75	21,76	21,765	21,80	21,76	21,755	21,76	21,76	21,75

Media dei titoli del 25 gennaio 1965

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	100,925
Redimibile 3,50 % 1934	97,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	581,975
1 Franco svizzero	144,564
1 Corona danese	90,332
1 Corona norvegese	87,347
1 Corona svedese	121,612
1 Fiorino olandese	173,912
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1744,575
1 Marco germanico	157,016
1 Scellino austriaco	24,183
1 Escudo Port.	21,76

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

2° Semestre 1964 valevole per il 1° Semestre 1965

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % 1935	103,95	101,45	93,56	91,31
2	Redimibile 3,50 % 1934	97,05	95,30	87,35	85,77
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	81,00	79,25	72,90	71,33
4	» 5 % (Ricostruzione)	93,40	90,90	84,06	81,81
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	89,85	87,35	80,87	78,62
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	90,95	88,45	81,86	79,61
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-1979)	89,45	86,95	80,51	78,26
8	Buoni del Tesoro Novennali 5 % scadenza 1° aprile 1966	102,20	99,70	91,98	89,73
9	» » Settennali 5 % » 1° ottobre 1966	101,85	99,35	91,67	89,42
10	» » Novennali 5 % » 1° gennaio 1968	102,20	99,70	91,98	89,73
11	» » » 5 % » 1° aprile 1969	102,20	99,70	91,98	89,73
12	» » » 5 % » 1° gennaio 1970	102,45	99,95	92,21	89,96
13	» » » 5 % » 1° gennaio 1971	102,50	100,00	92,25	90,00
14	» » » 5 % » 1° aprile 1973	102,40	99,90	92,16	89,91
	Titoli garantiti dallo Stato				
15	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	62,50	61,00	56,25	54,90
16	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	71,50	69,00	64.35	62,10
17	I.R.I. 5,50 % (1952-1967)	100,60	97,85	90,54	88,07
18	I.R.I. SIDER 5,50 % (1953-1973)	94,25	91,50	84,83	82,35
19	Istituto di Credito Fondiario Venezia 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
20	» » » Regione Tridentina 4 % - Conversione	98,00	96,00	88,20	86,40
21	Credito Fondiario Sardo - Roma 4 % - Conversione	94,60	92,60	85,14	83,34
22	» » Banco di Napoli 4 % - Conversione	97,40	95,40	87,66	85,86
23	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde-Milano 4 % - Conversione	102,00	100,00	91,80	90,00
24	» » di Bologna 4 % - Conversione	95,50	93,50	85,95	84,15
25	Monte dei Paschi di Siena 4 % - Conversione	99,50	97,50	89,55	87,75
26	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 4 % - Conversione	96,10	94,10	86,49	84,69
27	Banca Nazionale del Lavoro 4 % - Conversione	95,75	93,75	86,18	84,38
28	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 % - Conversione	88,50	86,50	79,65	77,85
29	» » » » » 5 % S.S. 1958-88 E	81,80	79,30	73,62	71,37
30	» » » » » 5 % S.S. Olivicoltura	83,65	81,15	75,29	73,04
	Obbligazioni bancarie internazionali				
31	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 %	91,55	89,05	82,40	80,15
32	B.E.I. Banca Internazionale Investimenti 5 %	90,45	87,95	81,41	79,16
33	C.E.C.A. Comunità Europea Carbone Acciaio 5,50 % (1963-83)	84,55	81,80	76,10	73,62
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato				
34	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/64-62/93)	85,40	82,90	76,86	74,61
35	» » » 5,50 % Serie speciale Ric. Ed. (1948-68)	100,55	97,80	90,50	88,02
36	» » » 6 % » trentennale	95,80	92,80	86,22	83,52
37	» » » 5 % » speciale (1962-82)	95,15	92,65	85,64	83,39
38	» » » 5,50 % » speciale trentennale	89,05	86,30	80,15	77,67
39	» » » 5 % » Città di Roma	95,20	92,70	85,68	83,43

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
2° Semestre 1964 valevole per il 1° Semestre 1965

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
40	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Serie Città di Milano (I emiss.) . . .	95,70	93,20	86,13	83,88
41	» » » 5 % » » » (II emiss.) .	90,45	87,95	81,41	89,16
42	» » » 4,50 % Elettrificazione FF.SS. (III emiss.)	97,50	95,25	87,75	85,73
43	» » » 5 % » » (IV emiss.)	94,10	91,60	84,69	82,44
44	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1952) . . .	92,00	89,25	82,80	80,33
45	» » » 5,50 % » (» » 1953) . . .	91,95	89,20	82,76	80,28
46	» » » 5,50 % » (» » 1955) . . .	90,70	87,95	81,63	89,16
47	» » » 5,50 % » (» » 1959) . . .	90,35	87,60	81,32	78,84
48	» » » 5 % » (» » 1960) . . .	85,30	82,80	76,77	74,52
49	» » » 5 % » (» » 1961)	85,35	82,85	76,82	74,57
50	» » » 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1961-81 - I emissione)	86,20	83,70	77,58	75,33
51	» » » 5 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1962-82 - II emissione)	88,60	86,10	79,74	77,49
52	» » » 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1964-84 s.s.)	96,75	93,75	87,08	84,38
53	I.R.I. 6 % (1954-69)	100,25	97,25	90,23	87,53
54	» 6 % (1955-56-57) ventennali	97,45	94,45	87,71	85,01
55	» 6 % (1956-74)	97,80	94,80	88,02	85,32
56	» 6 % (1957-75)	97,85	94,85	88,07	85,37
57	» 6 % (1958-74)	97,20	94,20	87,48	84,78
58	» 6 % (1958-78)	98,45	95,45	88,61	85,91
59	» 5,50 % (1959-79)	88,60	85,85	79,74	77,27
60	» 5,50 % (1960-80)	88,85	86,10	79,97	77,49
61	» 5,50 % (1961-86)	88,90	86,15	80,01	77,54
62	» 5,50 % (1963-83)	88,30	85,55	79,47	77,00
63	» 6 % (1964-82)	98,90	95,90	89,01	86,31
64	» 6 % STET (1958-70) optate	98,15	95,15	88,34	85,64
65	» 5,50 % Elettricità (1957-77)	101,90	99,15	91,71	89,24
66	» 5,50 % » (1957-77) optate	88,75	86,00	79,88	77,40
67	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % Serie speciale (1958-78) . . .	95,50	92,50	85,95	83,25
68	» » » » 6 % Petrolio (1956-71)	97,10	94,10	87,39	84,69
69	» » » » 6 % » (1957-72)	96,60	93,60	86,94	84,24
70	» » » » 6 % » (1958-73)	96,25	93,25	86,63	83,93
71	» » » » 5,50 % GELA (1960) . .	86,45	83,70	77,81	75,33
72	» » » » SUD 6 % (1959-76)	95,25	92,25	85,73	83,03
73	» » » » » 5,50 % (1960-77)	86,55	83,80	77,90	75,42
74	» » » » » 5,50 % (1961-78) . . .	86,35	83,60	77,72	75,24
75	» » » » » 5,50 % (1961-80) IV serie . .	86,35	83,60	77,72	75,24
76	» » » » » 5,50 % (1962-81) V serie	86,20	83,45	77,58	75,11
77	» » » » » 5,50 % (1962-81) VI serie .	86,35	83,60	77,72	75,24
78	» » » » » 5,50 % (1963-78) VII serie. .	86,20	83,45	77,58	75,11
79	» » » » » 5,50 % (1963-78) VIII serie .	90,90	88,15	81,81	79,34
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
80	ISVEIMER 6 % (1958-68)	98,20	95,20	88,38	85,68
81	» 5,50 % (1956-66)	99,45	96,70	89,51	87,03
82	» 5,50 % (1961-75)	86,05	83,30	77,45	74,97
83	» 5,50 % (1962-76)	85,85	83,10	77,27	74,79
84	» 5,50 % (1962-77) V emissione	85,30	82,55	76,77	74,30
85	» 5,50 % (1962-77) VI emissione	85,30	82,55	76,77	74,30
86	» 5,50 % (1963-78) VII emissione	85,50	82,75	76,95	74,48
87	» 5,50 % (1963-78) VIII emissione	85,35	82,60	76,82	74,34
88	» 6 % (1964-79) IX emissione	94,30	91,30	84,87	82,17
89	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50 %	95,10	93,35	85,59	84,02
90	» » » » 4 %	88,75	86,75	79,88	78,08
91	» » » » 4,75 %	99,82	97,45	89,84	87,71

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
2° Semestre 1964 valevole per il 1° Semestre 1965

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
92	Istituto Italiano Credito Fondiario 5 % Serie ordinaria	89,75	87,25	80,78	78,53
93	» » » » 5 % IX serie	100,40	97,90	90,36	88,11
94	» » » » 5 % XI serie	99,30	96,80	89,37	87,12
95	» » » » 5 % XIII serie	97,75	95,25	87,98	85,73
96	» » » » 5 % XIV serie	101,40	98,90	91,26	89,01
97	» » » » 5 % XVI serie	98,25	95,75	88,43	86,18
98	» » » » 5 % XIX serie	98,60	96,10	88,74	86,49
99	» » » » 5 % XX serie	101,00	98,50	90,90	88,65
100	» » » » 5 % XXI serie	97,35	94,85	87,62	85,37
101	» » » » 5 % XXII serie	98,85	96,35	88,97	86,72
102	» » » » 5 % XXIII serie	97,85	95,35	88,07	85,82
103	» » » » 5 % XXV serie	96,00	93,50	86,40	84,15
104	» » » » 5 % XXVI serie	94,35	91,85	84,92	82,67
105	» » » » 5 % XXVIII serie	93,35	90,85	84,02	81,77
106	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	88,55	86,55	79,70	77,90
107	» » » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
108	» » » » OO.PP. 5 % dalla I alla IX emissione	97,50	95,00	87,75	85,50
109	» » » » 5,50 % I s.s. 1992	99,50	96,75	89,55	87,08
110	» » » » » 5,50 % I emissione 1982 . .	100,25	97,50	90,23	87,75
111	» » » » » 5,50 % II emissione 1998 .	99,25	96,50	89,33	86,85
112	» » » » » 6 % I s.s. 1990	103,70	100,70	93,33	90,63
113	» » » » » 6 % VIII s.s. 1968	105,80	102,80	95,22	92,52
114	» » » » » 6 % IX s.s. 1968	105,80	102,80	95,22	92,52
115	» » » » » 6 % II-III-XVIII-XX-XXIV-XXV-XXIX-XXXII s.o. 1981	103,75	100,75	93,38	90,68
116	» » » » » 6 % IX-XI-XIV-XV s.o.1972	103,25	100,25	92,93	90,23
117	» » » » » 6 % XXI-XXVII-XXVIII-XXXI-XXXIII s.o. 1991 . .	104,50	101,50	94,05	91,35
118	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5 %	96,10	93,60	86,49	84,24
119	» » » » Tridentina 4 % .	90,50	88,50	81,45	79,65
120	» » » » Tridentina 5 % . . .	94,00	91,50	84,60	82,35
121	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	96,50	94,00	86,85	84,60
122	» » » Credito Fondiario 5 %	94,65	92,15	85,19	82,94
123	« » di Gorizia 5 % . .	96,30	93,80	86,67	84,42
124	» » » 5 % - II serie	95,00	92,50	85,50	83,25
125	Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) 6 %	98,85	95,85	88,97	86,27
126	Credito Fondiario Sardo - Roma 4 % . .	93,45	91,45	84,11	82,31
127	» » » » 5 % . . .	85,55	83,05	77,00	74,75
128	» » » OO.PP. 5 % .	84,10	81,60	75,69	73,44
129	» » Banca Nazionale del Lavoro 4 %	96,25	94,25	86,63	84,83
129	» » » » » » 5 %	91,00	88,50	81,90	79,65
131	» » Banco di Sicilia 4 %	90,00	88,00	81,00	79,20
132	» » » » 5 %	96,00	93,50	86,40	84,15
133	» » » » - OO.PP. 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
134	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	101,15	98,65	91,04	88,79
135	Industrializzazione della Sicilia 5 % (IRFIS)	98,55	96,05	88,70	86,45
136	Credito Fondiario Banco di Napoli 4 %	93,55	91,55	84,20	82,40
137	» » » » 5 %	90,65	88,15	81,59	79,34
138	Cassa di Risparmio delle Provinvie Lombarde - Milano 3,50 %	83,75	82,00	75,38	73,80
139	» » » » » » 4 %	88,25	86,25	79,43	77,63
140	» » » » » » 5 %.	97,00	94,50	87,30	85,05
141	» » » » » » 5 % OO.PP. .	98,45	95,95	88,61	86,36
142	Cassa di Risparmio di Bologna 3,50 %	87,75	86,00	78,98	77,40
143	» » » 4 %	90,75	88,75	81,68	79,88
144	» » » 5 %	97,65	95,15	87,89	85,64
145	» » » 5 % OO.PP.	97,70	95,20	87,93	85,68

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
2° *Semestre* 1964 *valevole per il* 1° *Semestre* 1965

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
146	Monte dei Paschi di Siena 3,50 %	84,35	82,60	75,92	74,34
147	» » » 4 %	88,00	86,00	79,20	77,40
148	» » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
149	» » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
150	Istituto Bancario S. Paolo-Torino 3,50 %	94,10	92,35	84,69	83,12
151	» » » 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
152	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	88,65	85,90	79,79	77,31
153	» » » » » 6 % trentennale	100,00	97,00	90,00	87,30
154	» » » » » 6 % ventennale	96,15	93,15	86,54	83,84
155	» » » » » 6 % Serie spec. telefonica	98,60	95,60	88,74	86,04
156	» » » » » 5,50 % 1943 Edison	91,65	88,90	82,49	80,01
157	» » » » » 6 % 1951 Edison	97,65	94,65	87,89	85,19
158	» » » » » 6 % 1955 Edison	96,15	93,15	86,54	83,84
159	» » » » » 6 % 1956 Edison	96,40	93,40	86,76	84,06
160	» » » » » 6 % Serie spec. Montecatini	95,85	92,85	86,27	83,57
161	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	94,75	93,00	85,28	83,70
162	» » » » 4,75 %	94,32	91,95	84,89	82,76
163	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento - Serie *A* 5 % 1936	98,50	96,00	88,65	86,40
164	» » » » » Serie *B* 5 % 1941	93,90	91,40	84,51	82,26
165	» » » » » Serie *C* 5 % 1948	86,15	83,65	77,54	75,29
166	» » » » » Serie *D* 5 % 1953	82,50	80,00	74,25	72,00
167	» » » » » Serie *F* 5 % 1963	85,70	83,20	77,13	74,88
168	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XII emissione)	99,40	96,40	89,46	86,76
169	» » » 6 % (XIV emissione Credito Navale)	103,00	100,00	92,70	90,00
170	» » » 6 % (XV emissione Credito Navale)	101,20	98,20	91,08	88,38
171	» » » 6 % (XVIII emissione)	96,45	93,45	86,81	84,11
172	» » » 6 % (XIX emissione Credito Navale)	97,45	94,45	87,71	85,01
173	» » » 6 % (XX emissione)	96,55	93,55	86,90	84,20
174	» » » 5 % (XXI emissione)	85,80	83,30	77,22	74,97
175	» » » 5 % (XXII emissione)	83,85	81,35	75,47	73,22
176	» » » 5 % (XXIII emissione)	83,50	81,00	75,15	72,90
177	» » » 5,50 % (XXIV emissione)	88,40	85,65	79,56	77,09
178	» » » 6 % (I emissione Credito Navale)	96,55	93,55	86,90	84,20
179	» » » 6 % Serie speciale 1964	98,20	95,20	88,38	85,68
180	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-88)	85,25	82,50	76,73	74,25

(135)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diffida per smarrimento di punzoni per marchio d'identificazione di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Caputo Francesco, esercente un laboratorio di argenteria in Milano, via Cesare Balbo n. 2, ha presentato, per il tramite del competente Ufficio metrico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, datata 13 novembre 1964, dalla quale risulta lo smarrimento di quattro punzoni per marchio d'identificazione dei metalli preziosi contrassegnati con il numero «276 MI», in dotazione alla ditta stessa.

Si rende noto altresì che, con provvedimento a parte, alla stessa ditta è stato autorizzato il rilascio di altri tre punzoni con il medesimo numero caratteristico.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi smarriti a consegnarli all'Ufficio metrico di Milano.

(226)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964 viene accolto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Marmiroli Carlo avverso l'ordinanza n. 274 del 24 marzo 1962, emessa a suo carico dall'intendente di finanza di Reggio Emilia.

(194)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1964, registro n. 36 Finanze, foglio n. 108, è stato accolto il ricorso prodotto dall'Unione sportiva Castelvetrano avverso il decreto del Ministro per le finanze del 3 luglio 1957, n. 200522, emesso per infrazioni alle leggi 30 dicembre 1923, n. 3276 e 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, accertate nei confronti della predetta Unione sportiva con processo verbale 5 giugno 1953; il suddetto decreto del Ministro per le finanze rimane, pertanto, annullato e senza effetto.

(258)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi a consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservati agli assistenti universitari ordinari: a un posto nella branca « Coltivazioni tabacchi »; a nove posti nella branca « Manifatture tabacchi »; a tre posti nella branca « Sali e chinino ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico succitato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Atteso che il 30 novembre 1964 erano disponibili, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i seguenti posti

branca « Coltivazioni tabacchi » n. 7
branca « Manifatture tabacchi » n. 47
branca « Sali e chinino » n. 15

dei quali, in ciascuna branca, un quinto deve essere riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservati agli assistenti universitari ordinari

a un posto nella branca « Coltivazioni tabacchi »;
a nove posti nella branca « Manifatture tabacchi »;
a tre posti nella branca « Sali e chinino ».

Gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea in:
« scienze agrarie », per la branca « Coltivazioni tabacchi »;
« ingegneria civile o industriale », per le branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino ».

Per essere ammessi ai concorsi di cui trattasi è necessario che gli aspiranti, nei cui confronti si prescinde dalla condizione del limite massimo di età:

1) siano stati nominati assistenti universitari, in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale devono essere in possesso ai sensi del precedente comma, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e della legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di assistente ordinario di almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine del 31 marzo 1965.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;
la data ed il luogo di nascita;
di essere assistenti universitari ordinari in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento delle lauree richieste per la partecipazione ai concorsi;
il domicilio;
l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;
di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Gli aspiranti debbono far risultare, inoltre, nella domanda, se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Gli esami, per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, consisteranno in un colloquio e verteranno sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Gli esami non si intenderanno superati dai candidati che non avranno riportato, nel colloquio di cui sopra, la votazione di almeno sette decimi.

Art. 4.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario o di altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

Art. 5.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta dalla data della apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare, in carta da bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della predetta comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico attestante la piena ed incondizionata idoneità fisica all'impiego.

Art. 6.

Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto saranno approvate, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, oltre che della qualità di assistente universitario ordinario, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante inserzione di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza nelle graduatorie dei concorsi dovranno essere inoltrati al Ministro per le finanze *non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione* dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 7.

I vincitori dei concorsi di cui al presente decreto che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo di sei mesi, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 852.000, corrispondente al coefficiente 284, iniziale; dell'indennità integrativa speciale mensile netta di L. 12.800 di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nonchè dell'assegno temporaneo mensile lordo di L. 23.500 di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 30.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissate le date di effettuazione dei relativi colloqui.

Delle predette date sarà data notizia mediante inserzione di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1965
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 155. — MONACELLI

A) PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - branca « Coltivazioni tabacchi »
(per laureati in scienze agrarie)

Botanica: Morfologia e anatomia delle piante - La materia vigente e la sua organizzazione elementare - Tessuti - Struttura degli organi e funzioni generali del cormo delle piante superiori - Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuata e asessuata) e della germinazione - Movimenti delle piante - Genetica - Ereditarietà e variabilità - Ibridismo - Sistematica vegetale.

Patologia vegetale: La malattia nella sua essenza e nelle sue cause Malattie non parassitarie - Malattie parassitarie - Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) - Simbiosi mutualistica Essenza del parassitismo - Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno - Condizioni che favoriscono il contagio - Resistenza attiva e resistenza passiva - Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, crittogame e fanerogame parassite. Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali - I principali parassiti animali delle piante coltivate: danni che producono e mezzi di lotta.

Chimica agraria: Composizione della litosfera e dell'atmosfera - La genesi del terreno agrario - I processi pedogenetici: Fattori della disgregazione e della decomposizione Decomposizione dei principali tipi di rocce - La frazione colloidale del terreno agrario - Costituzione dell'argilla - Costituzione fisico-meccanica del suolo - Metodi per l'analisi fisico-meccanica - Struttura del terreno agrario - Dinamica dell'acqua nel terreno - Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi Reazione del terreno - Correzione dei terreni acidi ed alcalini - Il potere tampone - Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno - Microbiologia del terreno - La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni - Classificazione dei concimi - Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici - I concimi potassici - I concimi complessi minerali - Il letame: preparazione e composizione Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita - Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente - La composizione dei vegetali - Assunzione ed ascesa dell'acqua - Pressione radicale - Assunzione dei principali minerali - Il processo fotosintetico - Proprietà e costituzione della clorofilla - Ipotesi sul meccanismo della fotosintesi La respirazione e il suo meccanismo - Nutrizione azotata - Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico - Nitrificazione e denitrificazione - Ciclo dell'azoto - Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione - Germinazione e maturazione - Gli elementi oligodinamici - Fermenti e fermentazioni - Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate Traslocazione dei soluti - Sviluppo e crescita delle piante - Degradazione della sostanza organica Le principali sostanze organiche dei vegetali - Glucidi - Lipidi - Protidi - Cere - Steroli - Pigmenti - Alcaloidi Terpeni - Tannini - Acidi vegetali - Enzimi - Vitamine - Fitormoni e loro azioni - Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

Agronomia: Il clima Temperatura, luce, acqua - Cause modificatrici del clima - Difesa dalle avversità meteoriche - Il terreno agrario - Formazione, Stratigrafia - Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità, ed altre proprietà fisiche - Capacità idrica - Capillarità - Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili - Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura. Le lavorazioni: scopi e natura dei lavori - Lavori profondi, normali e superficiali. Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore Condizioni igieniche del terreno - Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi - Risanamento dei terreni umidi - Sistemazione dei terreni - Irrigazione: effetti e scopi - Tipi di irrigazione - Tecnica. Aridocoltura - Debbio - Sovescio - Siderazione - Concimi e concimazione - Tecnica delle concimazioni - Sementi e seminazioni Moltiplicazione agamia delle piante - Scopi e pratica degli innesti - Consociazione - Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto - Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici - Miglioramento delle piante agrarie - Le erbe infestanti - Climatologia e meteorologia agraria. Tecnica della coltivazione - Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate. Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento dei terreni - Attrezzi e strumenti - Planimetria - Altimetria - Tacheometria - Rilevamento celerimetrico. Costruzioni rurali: materiali da costruzione - Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

Meccanica agraria: Motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta - Trasporti agricoli.

Economia agraria ed estimo: I mezzi e l'ordinamento della produzione agraria - La proprietà fondiaria e di tipi di impresa - I rapporti tra impresa, manodopera e proprietà - L'economia del capitale fondiario - l'economia dei capitali di esercizio - Il bilancio dell'impresa agraria - Il lavoro umano in agricoltura - Le forme associative in agricoltura - Gli interventi pubblici in agricoltura - Imposte, tributi e contributi - Prezzi e mercati - Contabilità agraria - Conti colturali - I metodi di stima.

Istituzioni di diritto privato: Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del cindominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta; varie forme di società commerciali.

Roma, addì 14 dicembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

B) PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino »
(per laureati in ingegneria civile o industriale)

1. — *Costruzioni civili ed industriali:*

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni: statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici o composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione; travi rettilinee, reticolati, continue; telai piani semplici (portali);

c) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; calcoli statistici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi; fondazioni; esistenza dei terreni, sistemi di fondazione;

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate, spinta delle terre, muri di sostegno.

2. — *Idraulica e costruzioni idrauliche*:

Idrostatica;
Portata delle bocche e dei corsi d'acqua;
Moto delle acque nei fiumi e nei canali;
Utilizzazione delle acque;
Canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione; fognature.

3. — *Fisica tecnica*:

Principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici, gas perfetti, entropia, vapori saturi e sovrariscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi;
Trasmissione del calore attraverso pareti;
Produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori;
Combustibili: solidi, liquidi e gassosi;
Utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria;
Produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

4. — *Macchine termiche ed idrauliche*:

Macchine a vapore alternative, condensatori;
Turbine a vapore;
Motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, diesel;
Turbine idrauliche;
Pompe a stantuffo; pompe centrifughe;
Ventilatori;
Compressori - serbatoi a pressione.

5. — *Elettrotecnica*:

Corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori, magnetismo ed elettromagnetismo;
Forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, extra correnti;
Correnti alternate, reattanza ed impedenza dei circuiti, fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi: collegamenti a stella ed a triangolo;
Macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche;
Trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo:
Generatori e motori a corrente continua, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti, prove di collaudo;
Generatori e motori sincroni, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;
Motori asincroni trifasi, caratteristiche di funzionamento, diagramma circolare, regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo;
Cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;
Impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle cabine di trasformazione; rifasamento degli impianti.

6. — *Tecnica dell'illuminazione*:

Generalità;
Vari tipi di lampade e dati relativi, sistemi d'illuminazione;
Illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

Istituzioni di diritto privato: dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio, del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta.

Roma, addì 14 dicembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(457)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio, per posti disponibili al 1° ottobre 1964, relativi a posti di ruolo organico nei Conservatori di musica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto. Posti a concorso.

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli Istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1964.

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1	Esercitazioni orchestrali	Conserv. di musica	1
2	Contrabasso	Id.	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I candidati debbono essere in servizio alla data del presente bando ed appartenere al 1° ottobre 1964 al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi.

Essi debbono, altresì, risultare in possesso, alla data del 30 settembre 1964, dei seguenti requisiti:

a) trovarsi a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) aver riportato nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiori a «valente».

Non sono computati gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente» ed i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso della anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di cui al secondo comma del presente articolo, il servizio prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio di ruolo, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione, documentazione, termini, esclusioni

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 e da inoltrare a mezzo di raccomandata deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda devono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede e Istituto in cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o senza, o, per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità nella classe stessa posseduta al 30 settembre 1964.

Il candidato nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con

effetto anteriore alla data del 30 settembre 1964 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'Istituto nel quale il candidato presta servizio.

Alla domanda il candidato deve inoltre allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1964. Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione III, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dal capo dell'Istituto ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1961-62, 1962-63, 1963-64 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso Istituti diversi i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi d'Istituto.

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1964 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato dei titoli di merito, di servizio, culturali e dalle pubblicazioni.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'Istituto che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 200;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 200;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241 debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni in bollo da L. 200, di cui alla circolare 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione.
Valutazione dei titoli. Detrazioni

La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato, nonchè dei risultati conseguiti in concorsi per titoli ed esami o per soli titoli.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonché dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore a « ottimo » nonchè le prestazioni date alla Scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della Scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse della propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza, se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale e artistica svolta dal candidato.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli, la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

La Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, ove occorra, il segretario.

Art. 6.

Formazione della graduatoria

Al termine delle operazioni la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1964
Registro n. 80, foglio n. 310

N.B. — **L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.**

(69)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso straordinario a trentotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico nel ruolo ingegneri, nel ruolo chimici, nel ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale, in data 23 giugno 1963, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli e per esame colloquio per la nomina di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici (registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1963, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 330);

Visto il decreto ministeriale, in data 16 agosto 1963 (registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1963, registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio n. 280) e il decreto ministeriale in data 21 ottobre 1963 (registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963, registro n. 44 Difesa-Aeronautica, foglio n. 173), con i quali vengono apportate talune modifiche al sunnominato bando di concorso;

Visto il decreto ministeriale, in data 14 novembre 1963, con il quale è prorogato al 10 gennaio 1964 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1963, registro n. 46 Difesa-Aeronautica, foglio n. 380);

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1964, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1964, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 376);

Visto il risultato dell'esame colloquio sostenuto dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso straordinario a trentotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Ruolo ingegneri - specialità aeronautici

1. Monaco Massimo	punti	366,92
2. Bosman Francesco	»	358,52
3. Miraglino Pasquale	»	357,00
4. Venditti Paolo	»	336,72
5. Castania Filippo	»	312,14
6. D'Alessandro Vincenzo	»	302,22

Ruolo ingegneri - specialità edili

1. Gatti Domenico	punti	389,33
2. Orlando Giorgio	»	285,10

Ruolo ingegneri - specialità radioelettricisti

1. Oddo Salvatore	punti	370,83
2. Valenziani Stefano	»	349,50
3. De Palo Benedetto	»	348,86
4. Saltini Dabrizio	»	336,01
5. Cianci Carmine	»	335,92
6. Li Gotti Giuseppe	»	333,73
7. Francese Giuseppe	»	330,02
8. Barbieri Fabrizio	»	319,11
9. Ratti Umberto	»	316,50
10. Lubrani Giancarlo	»	311,23
11. La Monaca Camillo	»	304,38
12. Costantini Enrico	»	278,69
13. Cecchi Alberto	»	265,33

Ruolo ingegneri - specialità armamento

1. Marconi Piero	punti	368,33
2. Ferraresi Camillo	»	325,40
3. Di Marco Domenico	»	313,73

Ruolo chimici

1. Pecci Gianfranco	punti	299,45
2. Bruno Roberto	»	298,33
3. Paliani Giulio (nato il 17 maggio 1938)	»	292,00
4. Berti Aldo (nato il 15 gennaio 1939)	»	292,00
5. Bandiera Giorgio	»	281,86
6. Pasquetto Sergio	»	278,36
7. Cantone Sergio	»	276,00
8. Boldi Antonio	»	244,90
9. Caldarelli Enzo	»	236,72
10. Torri Andrea	»	234,72
11. Marocchi Enrico	»	232,90
12. Palmieri Antonio	»	230,18
13. Morgante Andrea	»	228,36
14. Di Prete Alessandro	»	214,00
15. Tozzi Oreste	»	207,36

Ruoli fisici

1. Borghi Sergio	punti	359,76
2. Cosentino Orazio	»	329,43
3. Ciurleo Salvatore	»	305,11
4. Ciattaglia Luigi	»	275.02
5. Noto Giuseppe	»	261.86

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1964
Registro n. 39 Difesa-Aeronautica, foglio n. 271

(205)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.